



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2021-000243/Uff. IX
All. 1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Politiche Europee
(rif. nota n. DPE 0001122- P del 5 febbraio 2021)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
dgue.segreteria@esteri.it

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DAT
PERSONALI
garante@gpd.it

R O M A

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazioni di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.


Codice Consiglio: 13908/20

Codice interistituzionale: 2020/0349

Codice Commissione: COM (2020) 796

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Carpino



Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 796 del 9/12/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0349 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

L'iniziativa, che fa parte di un pacchetto di misure presentate dalla Commissione il 9 dicembre 2020 per rafforzare la risposta dell'Unione alla minaccia terroristica, è collegata ad un'altra proposta legislativa che, modificando il regolamento (UE) 2018/1862 relativo all'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, è intesa a consentire a Europol di inserire i dati nel SIS.

Rientra nel quadro normativo di riferimento anche il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, istitutivo della Procura europea ("EPPO"), in quanto obiettivo della proposta normativa in esame è anche l'ottimizzazione della cooperazione operativa tra Europol e EPPO.

Contesto:

Il panorama della sicurezza in Europa è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione, che si diffondono a livello transfrontaliero. Per affrontare tali sfide transnazionali in materia di sicurezza, le autorità di contrasto necessitano del sostegno e della competenza di Europol.

In ragione del nuovo contesto delle minacce, è mutata anche la tipologia di aiuti di cui gli Stati membri necessitano e che si aspettano di ricevere da Europol per garantire la sicurezza dei cittadini, secondo modalità non prevedibili nel momento in cui i legislatori hanno negoziato l'attuale mandato dell'Agenzia, entrato in vigore nel 2016 (regolamento (UE) 2016/794).

L'apporto di Europol persegue tre obiettivi innovativi:

- 1 consentire una cooperazione efficace tra parti private e autorità di contrasto per combattere l'uso improprio dei servizi transfrontalieri da parte dei criminali;
- 2 consentire alle autorità di contrasto di analizzare serie di dati ampie e complesse per

- individuare i collegamenti transfrontalieri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
- 3 consentire agli Stati membri di utilizzare le nuove tecnologie per le attività di contrasto.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica dell'iniziativa legislativa è l'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce che *“Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione”*.

Atteso che il mandato di Europol è stabilito dal regolamento (UE) 2016/794, il suo rafforzamento deve essere disciplinato da analoga fonte regolamentare.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

In base agli obiettivi strategici di cui in premessa, gli Stati membri, da soli, non sarebbero, infatti, in grado di affrontare efficacemente tutte le sfide contemplate dalla presente proposta:

- per quanto riguarda la mancanza di una cooperazione efficace tra le parti private e le autorità di contrasto nella lotta all'uso improprio dei servizi transfrontalieri da parte dei criminali, le autorità nazionali non possono, da sole, analizzare efficacemente infiniti dati multigiurisdizionali o non attribuibili;
- per quanto riguarda la sfida dei *big data* per le autorità di contrasto, gli Stati membri non possono individuare i collegamenti transfrontalieri attraverso l'analisi condotta su ampie serie di dati a livello nazionale, poiché non dispongono dei dati corrispondenti a reati e a crimini commessi in altri Stati membri;
- per quanto riguarda le lacune relative alle attività di ricerca e all'uso delle nuove tecnologie, non tutti gli Stati membri sono in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle ICT (*Information and Communication Technologies*) per combattere la criminalità e il terrorismo e di superare le sfide poste dall'uso di tali tecnologie da parte di criminali e terroristi, dati gli investimenti, le risorse e le competenze richiesti.
- per quanto concerne le limitazioni nella cooperazione con i paesi terzi nell'attività di contrasto al crimine e al terrorismo, Europol può svolgere un ruolo fondamentale nell'ampliare tale attività, garantendo, al tempo stesso, la coerenza con altre politiche esterne dell'UE.
- per quanto riguarda le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, gli Stati membri possono chiedere supporto per indagare efficacemente su di esse.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, di cui all'art. 5, par. 4 del TUE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è certamente positiva, in quanto mira ad adeguare e rafforzare la capacità di risposta dell'Agenzia a un quadro diversificato di minacce, e, in particolare, a sostenere gli Stati membri nella loro capacità di garantire la sicurezza dei cittadini europei rispetto a fenomeni criminali transnazionali e multigiurisdizionali, con particolare riguardo al terrorismo e alle organizzazioni criminali.

Il pacchetto delle opzioni strategiche prescelto, con specifico riferimento agli obiettivi 2 e 3, risponde efficacemente alle criticità individuate e doterebbe Europol di solidi strumenti e capacità per assumere un ruolo più attivo, intensificando il sostegno agli Stati membri nella lotta alle minacce emergenti, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Posta la indubbia, positiva rilevanza del progetto, la rappresentanza italiana nel pertinente gruppo di lavoro consiliare ha avanzato delle proposte di modifica al testo della Commissione, atteso che alcune disposizioni andrebbero a incidere sulle competenze giuridicamente attribuite alle Forze di polizia nazionali e/o potrebbero limitarne, in alcuni settori, l'autonoma iniziativa.

Inoltre, a fronte della prevista facoltà dell'Agenzia di richiedere e acquisire dati dalle parti private, è stata evidenziata l'esigenza, rispetto all'attuale quadro giuridico nazionale e unionale, di stabilire che tra i dati acquisibili da Europol non siano ricompresi quelli per il cui scambio è attualmente prevista una specifica cooperazione tramite le *Financial Intelligence Unit* (con particolare riguardo, quindi, allo scambio di segnalazioni di operazioni sospette). Ciò, infatti, produrrebbe effetti su due ordinamenti normativi, distintamente regolamentati, e sulle connesse attribuzioni ripartite, per legge, tra le Forze di polizia nazionali.

Anche le seguenti previsioni della proposta normativa presentano criticità rispetto all'attuale quadro giuridico nazionale:

- scambio informativo di dati anche di natura personale tra Europol, forze di polizia degli Stati membri e parti private;
- scambi informativi tra le Unità di Intelligence Finanziaria (UIF) nazionali e gli Uffici nazionali Europol;
- possibilità, per il personale di Europol di sollecitare alle Autorità nazionali la rimozione di contenuti terroristici online.

Sebbene il progetto normativo abbia una sua intrinseca urgenza dettata dagli indirizzi formulati dal Consiglio e dal Parlamento europeo, nonché dalla Commissione, si ritiene che la procedura negoziale possa tener conto dell'esigenza degli Stati membri di concordare un testo che armonizzi le rispettive posizioni nazionali, atteso che il regolamento, una volta adottato, non potrà essere sottoposto a riesame prima di cinque anni dall'entrata in vigore.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto corrisponde alle esigenze nazionali di ottenere un incremento del supporto e del sostegno alle autorità di contrasto degli Stati membri, garantito dalla capacità di analisi di dati ampi e complessi e da un ruolo più attivo dell'Agenzia per rafforzare, ad esempio, la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e nello sviluppo dei rapporti con la Procura europea (EPPO).

Inoltre, l'incremento delle capacità dell'Agenzia nel settore dello sviluppo tecnologico sopperisce alle carenze dei singoli Stati membri quanto a capacità di contrasto rispetto alle continue trasformazioni delle tecnologie utilizzate dalle organizzazioni criminali e terroristiche. Ciò

garantirebbe, in tale ambito, uno sviluppo armonizzato della cooperazione transfrontaliera unionale, in un settore in continua evoluzione, che richiede importanti investimenti in risorse umane e tecnologiche.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La Presidenza portoghese, che intende adottare la proposta normativa nel mese di giugno 2021, ha organizzato i lavori consiliari suddividendo il testo in otto blocchi tematici, come di seguito riportati:

1. Europol e cooperazione con le parti private;
2. Europol e trattamento di ampie e complesse basi dati;
3. Ruolo di Europol nel settore della Ricerca e Innovazione;
4. Europol e possibilità di implementare il SIS;
5. Rafforzamento della cooperazione di Europol con i Paesi terzi;
6. Rafforzamento della cooperazione di Europol con la Procura europea;
7. Chiarimenti in ordine al ruolo di Europol nel richiedere l'avvio di indagini su reati che coinvolgono un interesse dell'UE nell'ambito delle proprie politiche unionali;
8. Rafforzare la cornice normativa in tema di trattamento e protezione dei dati da parte di Europol.

I lavori in seno al competente Gruppo consiliare procedono e la Presidenza portoghese ha già elaborato, d'intesa con la Commissione, una revisione della proposta, sulla base delle osservazioni degli Stati membri.

Quanto alle eventuali modifiche ritenute necessarie, si segnala come, al momento, le proposte emendative presentate prevedono che gli Enti nazionali competenti, in particolare le Unità nazionali di Europol, continuino a svolgere le nuove prerogative riconosciute all'Agenzia, limitando i casi in cui la stessa svolga poteri e compiti in ambito nazionale.

Il livello di sempre crescente attenzione sul progetto normativo in argomento, unitamente alla stringente calendarizzazione per l'esame del provvedimento stabilita dalla Presidenza portoghese, rendono necessario fornire in tempi rapidi, nei gruppi di lavoro consiliari, le posizioni dell'Italia e le sottese motivazioni tecniche. A tal fine è stato creato un apposito Gruppo di Lavoro Europol, in cui confluiscono le varie voci delle Forze di polizia.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non rilevabile nell'attuale stadio di negoziazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dalla bozza di testo in discussione appare necessaria una rilettura delle normative nazionali che attualmente disciplinano l'attività delle Forze di polizia, al fine di verificare se sia necessario modificarle per armonizzarle in modo adeguato ed efficace con le disposizioni unionali. Ciò anche tenuto conto dei riflessi connessi all'esercizio, da parte dell'Autorità giudiziaria, dell'azione penale (in relazione, ad esempio, alle previsioni dell'articolo 6 del regolamento proposto, ove si prevede la possibilità, per Europol, di avviare un'indagine penale per i reati rientranti nel suo mandato, anche in assenza della natura transnazionale del fenomeno criminale). Si ritiene, pertanto, che

l'attuale testo debba essere condiviso con i Dicasteri competenti, per acquisire eventuali indicazioni sull'impatto della revisione del Regolamento.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non rilevabili nell'attuale stadio di negoziazione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Atteso che le Unità nazionali Europol manterranno centralità nello sviluppo operativo e strategico della cooperazione con l'Agenzia, sarà necessaria una revisione organizzativa dell'Unità nazionale italiana e l'individuazione di più efficaci strumenti di gestione per lo scambio di informazioni con le forze di polizia, nonché una regolamentazione del rapporto con le altre Autorità nazionali competenti che, in ragione del mandato dell'Agenzia, dovranno essere coinvolte nello scenario della cooperazione di polizia europea.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono al momento individuabili effetti della proposta di Regolamento sulle attività di cittadini ed imprese.